

dataprime NEWS

n° 09

28 FEBBRAIO 2022



Wolters Kluwer



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di DATAPRIME
fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

FISCO

BONUS PRIMA CASA CON TERMINI SOSPESI FINO AL 31 MARZO

RATEAZIONI PRE-COVID DECADUTE: ISTANZA ENTRO IL 30 APRILE PER RIMETTERSI IN REGOLA

LAVORO

REVOCA DELL'AUTO AZIENDALE: QUALI SONO GLI EFFETTI CONTRATTUALI E RETRIBUTIVI PER IL LAVORATORE

CONTRIBUZIONE CIG E FIS RIDOTTA PER IL 2022: QUANTO CONVIENE AL DATORE DI LAVORO

FINANZIAMENTI

ECOBONUS "ORDINARIO": QUANTO CONVIENE SOSTITUIRE LE FINESTRE CON IL NUOVO DECRETO PREZZI?

sommario

BONUS PRIMA CASA CON TERMINI SOSPESI FINO AL 31 MARZO

Matteo Dellapina - Avvocato

Sono sospesi fino al 31 marzo 2022 i termini relativi all'agevolazione prima casa: una modifica inserita nel decreto Milleproroghe nel corso dell'iter di conversione stabilisce che i termini prescritti per ottenere o mantenere l'agevolazione - sospesi dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2021 - rimangono "congelati" sino al 31 marzo. Il periodo complessivo di sospensione va quindi dal 23 febbraio 2020 sino al 31 marzo 2022. Resta però da chiarire se i termini scaduti dopo il 1° gennaio 2022 ma prima dell'intervento di proroga beneficeranno o meno della proroga stessa

Ripartiranno dal 1° aprile 2022 i termini relativi all'agevolazione prima casa sospesi da oltre due anni, ossia dal 23 febbraio 2020 per effetto del decreto Liquidità. Infatti, con una modifica al decreto Milleproroghe, è stata posticipata dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2022 la sospensione di 18 mesi per trasferire la residenza dal Comune di origine a quello in cui ricade la nuova abitazione e di 12 mesi per vendere l'immobile posseduto (nello stesso Comune in cui si intende effettuare il nuovo acquisto) o per riacquistare la prima casa (in caso di vendita dell'immobile acquistato nel quinquennio precedente con il beneficio per l'abitazione principale). La Nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che l'agevolazione prima casa sia subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;
- l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situazione l'immobile da acquistare;
- l'acquirente non deve essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

La norma va poi coordinata con la risoluzione 20 agosto 2010, n. 86/E con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali requisiti, di carattere soggettivo e oggettivo, devono ricorrere congiuntamente ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate previste ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Infatti, tale disposizione ha natura agevolativa e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione che ne estenda la portata applicativa a ipotesi non espressamente contemplate.

Circa il presupposto della "novità", indicato dalla lettera c) della Nota - ossia l'impossidenza di altra abitazione acquistata con

l'agevolazione prima casa - l'Ufficio ha poi precisato che l'applicazione introdotta con l'art. 69, legge n. 342/2000 per l'acquisto a titolo gratuito non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici riservata alla prima casa, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato (circolare 7 maggio 2001, n. 44/E). Chiarimenti che l'Agenzia ha poi confermato prima con la circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e successivamente con la risoluzione n. 86/E del 4 luglio 2017.

L'Amministrazione ha precisato che è giunta a tale interpretazione in considerazione della previsione dettata dalla Nota II-bis) che riconosce al contribuente di fruire delle agevolazioni prima casa in sede di acquisto a titolo oneroso di un'abitazione qualora ricorrano le condizioni prescritte dalla norma.

Durante il periodo emergenziale causato dalla pandemia da Covid-19, il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha previsto la sospensione dei termini prescritti per ottenere o per mantenere l'agevolazione prima nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (ampliato poi sino al 31 dicembre 2021). Come chiarito nella relazione illustrativa, accompagnatoria al decreto, tale norma era stata prevista proprio per far fronte alla particolare situazione epidemiologica che provocava varie difficoltà nella conclusione di compravendite immobiliari e, soprattutto, per quanto riguarda gli spostamenti delle persone. Infatti, la finalità principale era quella di non far decadere dal beneficio prima casa i soggetti potenzialmente interessati, accordando la sospensione temporale che andava dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 (in prima battuta era 31 dicembre 2020).

In particolare, la sospensione riguardava i termini previsti dalla Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, ovvero:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

La proroga aveva interessato anche il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall'art. 7, legge n. 448/1998 ai fini della fruizione del credito d'imposta. Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti alle novità introdotte dal decreto Liquidità.

Al punto 8 della circolare, l'Amministrazione si è soffermata proprio sul tema della sospensione dei termini relativi all'agevolazione prima casa, dapprima sottolineando come lo scopo della norma sospensiva (art. 23, D.L. n. 23/2020) fosse proprio quello di impedire la decadenza dal beneficio prima casa, viste le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamento

delle persone a causa della pandemia.

L'Agenzia ha poi precisato che i termini oggetto di sospensione sono:

- il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro cui il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è sita l'abitazione;
- il termine annuale entro cui il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine annuale entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa.

Oggetto poi di sospensione, come indicato in circolare, è anche il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

La situazione emergenziale ha toccato anche il tema dell'agevolazione prima casa, tanto che il legislatore ha ben pensato di intervenire con il D.L. n. 23/2020, operando una corretta sospensione dei termini per quasi tutto il 2020, ossia dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020. Vista poi la perdurante situazione, è stata concessa una proroga per tutto il 2021. Cosicché i termini risultavano sospesi per quasi due anni.

Però dal 1° gennaio 2022, i termini hanno ripreso a decorrere, in quanto non è stata prevista una misura di proroga della sospensione, che invece è arrivata con quasi due mesi di ritardo. Infatti, la modifica al decreto Milleproroghe porta in avanti la sospensione sino al 31 marzo 2022, ma porta con sé un dubbio (che si spera non diventi "amletico"): i termini scaduti dopo il 1° gennaio 2022 ma prima dell'intervento di proroga beneficeranno della proroga stessa?

RATEAZIONI PRE-COVID DECADUTE: ISTANZA ENTRO IL 30 APRILE PER RIMETTERSI IN REGOLA

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

I contribuenti che, avendo in essere un piano di dilazione alla data dell'8 marzo 2020, sono decaduti possono chiedere una nuova rateazione entro il 30 aprile 2022, senza versare in anticipo le quote scadute. È quanto previsto da una nuova disposizione introdotta nel decreto Milleproroghe in sede di conversione in

legge. Viene pertanto riaperta la sanatoria che era scaduta il 31 dicembre 2021, anche se al rientro non si applica la disciplina più favorevole della decadenza per mancato pagamento di 10 rate invece che 5

Si riapre la possibilità, per i contribuenti decaduti dai piani di rateazione pre-Covid, di rientrare riprendendo il versamento di quanto dovuto. A tal fine, è necessario inviare la richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2022.

Ciò permetterà il rientro senza dover versare in anticipo le rate scadute (e non saldate).

Ma non sarà possibile fruire della norma di maggior favore sulla decadenza ovvero il mancato pagamento di 10 rate, restando valida la regola generale che fa decadere dal piano con il mancato pagamento di 5 rate. È quanto previsto da una norma introdotta nel decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021) in sede di conversione in legge. Vale la pena di iniziare ad analizzare la nuova disposizione per capirne meglio l'ambito applicativo e le eventuali conseguenze o meno dell'opzione, partendo, però, dalla cronistoria delle norme che sono state emanate in materia. La norma da cui partire è l'art. 13-decies del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) che, sostanzialmente:

- ha chiarito il regime della rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 5.000 euro, oggetto di previa verifica da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica;
- ha previsto che il pagamento della prima rata delle somme rateizzate determini l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, in luogo di disporre l'impossibilità di proseguire nelle stesse;
- ha introdotto semplificazioni delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021. In deroga alla disciplina generale, per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a 100.000 euro (in luogo di 60.000 euro). Per queste istanze, ove accolte, la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, in luogo di 5. Ma, aspetto che maggiormente interessa in questa sede, la norma ha riaperto i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020 per i contribuenti di Lombardia e Veneto della zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio. Infatti, ha dato la possibilità di dilazionare nuovamente tali carichi, dietro presentazione della relativa richiesta entro il termine del 31 dicembre 2021. Sulla disposizione appena citata interviene ora il decreto Milleproroghe con una riapertura dei termini. Infatti, per i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 sia intervenuta la decadenza dal beneficio, si consente di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022. Ciò vuole dire che si estende la possibilità di dilazione alle richieste presentate in tale lasso di tempo. Si prevede inoltre

che, per le richieste di dilazione presentate entro il 30 aprile 2022, restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate, anche a seguito di una rinnovata dilazione con saldo delle rate scadute (art. 19, comma 3, lettera c, D.P.R. n. 602/1973).

A completamento dell'analisi della nuova norma, va però, segnalato un importante aspetto.

L'art. 13-decies, comma 5, al secondo periodo prevede che ai provvedimenti di accoglimento della richiesta di dilazione, se presentata entro il 31 dicembre 2021, si applica la c.d. decadenza lunga del debitore.

In altre parole, con riferimento a tali istanze, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di 10, anziché 5 rate, anche non consecutive. La nuova disposizione, però, non si sa se per una dimenticanza del Legislatore o per una sua precisa volontà, non dà la possibilità di fruire di tale decadenza lunga. Infatti, essa richiama esplicitamente solo il primo periodo del comma 5 e non anche il secondo periodo.

Pertanto, nel caso di accoglimento di richieste di dilazione presentate fino al 30 aprile 2022, la decadenza avviene nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche se non consecutive.

Inoltre, ulteriore conseguenza è che si deve dimostrare lo stato di difficoltà del debitore al superamento della soglia di debito complessiva di 60.000 euro e non 100.000 euro, come previsto per le istanze inviate fino al 31 dicembre 2021.

REVOCA DELL'AUTO AZIENDALE: QUALI SONO GLI EFFETTI CONTRATTUALI E RETRIBUTIVI PER IL LAVORATORE

Simone Baghin - Consulente del Lavoro

Il conferimento dell'autovettura aziendale, oltre ad essere uno strumento di lavoro, è soprattutto una forma di retribuzione e incentivazione in natura riconosciuta al dipendente. In particolare, l'utilizzo per motivi personali ha un forte impatto dal punto di vista retributivo per il lavoratore, in quanto il controvalore del benefit entra nel concetto di retribuzione imponibile, con tutte le possibili problematiche collegate ad una eventuale revoca del mezzo per volontà datoriale al modificarsi delle ragioni organizzative che ne avevano giustificato il riconoscimento. Quali sono gli aspetti legali, contrattuali e retributivi da considerare?

Per le aziende e per i lavoratori, l'autovettura aziendale è non solo uno strumento di lavoro ma anche una forma di retribuzione/incentivazione in natura riconosciuta al lavoratore.

L'autovettura aziendale può essere concessa per:

| | |
|--|---|
| Ragioni esclusivamente aziendali | Il dipendente può usufruire della vettura solo nell'ambito della sua attività lavorativa |
| Ragioni esclusivamente personali del dipendente | La vettura è concessa al dipendente affinché questo la utilizzi per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia |
| Ragioni promiscue, aziendali e non | La vettura è consegnata al dipendente (per la maggior parte del periodo d'imposta, anche non consecutivo e anche a dipendenti diversi) affinché questo la utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia |

Per le aziende e per i lavoratori, l'autovettura aziendale è non solo uno strumento di lavoro ma anche una forma di retribuzione/incentivazione in natura riconosciuta al lavoratore.

L'autovettura aziendale può essere concessa per:

Nella prima ipotesi, si tratta di uno strumento di lavoro; nella seconda e terza, si tratta di un'erogazione retributiva in natura che si aggiunge, per l'intero o parziale valore alla retribuzione in denaro.

L'utilizzo per motivi personali impatta da un punto di vista retributivo per il lavoratore in quanto il controvalore del benefit, valorizzato convenzionalmente secondo quanto previsto dal TUIR, entra nel concetto di retribuzione imponibile per il lavoratore, con tutte le possibili problematiche collegate a:

- una eventuale revoca del mezzo per volontà datoriale al modificarsi delle ragioni organizzative che ne avevano giustificato il riconoscimento;

- agli impatti sul principio di irriducibilità della retribuzione.

Vediamo pertanto di evidenziare quali sono gli aspetti legali, contrattuali e retributivi da considerare nel caso in cui il datore di lavoro, legittimamente, decida di revocare l'auto al lavoratore in caso di cambio mansione.

Per quanto riguarda l'aspetto contrattuale, si sottolinea che il contratto collettivo nazionale di lavoro non disciplina la concessione e revoca dei fringe benefit, che sono pertanto oggetto di trattativa individuale tra lavoratore e azienda.

Sotto l'aspetto giuridico, l'eventuale revoca del fringe benefit, che rappresenta retribuzione per il lavoratore, deve essere analizzato nell'ottica del principio generale stabilito dall'art. 2103 c.c ovvero: L'adibizione a mansioni diverse, come esercizio del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, deve avvenire a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte e non può comportare una riduzione della retribuzione per il lavoratore.

Tale principio, che si riconduce al principio dell'irriducibilità della retribuzione, necessita di alcune precisazioni, in particolare per precisare quale sia la retribuzione considerata intangibile dal legislatore. Il punto di partenza è l'art. 36 Cost., dove viene fatto riferimento alla qualità del lavoro.

Il rinvio al livello qualitativo della prestazione lavorativa richiama uno stretto collegamento non solo al risultato della prestazione

lavorativa, ma anche al patrimonio professionale del lavoratore, con la conseguenza che resta fuori dall'ambito del divieto di irriducibilità quella parte di retribuzione che, in quanto strettamente connessa a particolari modalità di svolgimento della prestazione, trova origine dalla specifica e contingente situazione. In tale scenario, quando si verifica l'eventuale revoca del fringe benefit, la giurisprudenza in via generale fa riferimento al principio della irriducibilità della retribuzione e quindi, pur riconoscendo al datore di lavoro la legittimità della revoca, prevede la corresponsione di un importo aggiuntivo alla normale retribuzione per compensare la perdita economica subita dal lavoratore.

Tuttavia, è utile fare alcune distinzioni a seconda dell'uso con cui viene concesso il benefit, ovvero:

- uso nell'esclusivo interesse dell'azienda;
- uso nell'esclusivo interesse del lavoratore;
- uso nell'interesse dell'azienda e del lavoratore.

L'uso del bene, in quanto strettamente inerente ad un'esigenza aziendale, deve ritenersi quale strumento di lavoro concesso esclusivamente in relazione alla sola esigenza lavorativa e quindi alle mansioni svolte.

Ne consegue che, ai fini previdenziali e fiscali, il predetto uso non può essere considerato retribuzione imponibile e quindi, in caso di variazione delle mansioni, il bene può sicuramente essere revocato in quanto non costituisce retribuzione e non rientra nel campo di applicazione dell'art. 2103 c.c.. In tale situazione, il benefit concesso assume natura totalmente retributiva in quanto concesso al lavoratore esclusivamente nel suo interesse ed indipendentemente da qualsiasi motivazione tecnica, organizzativa e produttiva. Conseguentemente, l'eventuale mutamento di mansioni non può determinare l'eliminazione del benefit che, sulla base di quanto esposto, entra a far parte della retribuzione irriducibile salvo che il lavoratore non vi rinunci. Più attenzione bisogna prestare all'ipotesi dell'auto concessa ad uso promiscuo.

In tale situazione l'uso del benefit viene concesso non solo nell'interesse dell'azienda ma anche del lavoratore, che è autorizzato a servirsene anche per ragioni non connesse all'attività lavorativa. È indubbio che l'uso promiscuo costituisce reddito per il dipendente, stante l'esplicita previsione della normativa previdenziale e fiscale, ma il punto è capire se e come l'uso promiscuo possa essere revocato, e quindi se la retribuzione possa essere ridotta, in caso di variazione delle mansioni.

Qui il ruolo fondamentale lo assumono le ragioni e le modalità che hanno condotto alla concessione dell'uso promiscuo; se l'uso del bene è stato concesso prevalentemente in ragione delle esigenze aziendali e solo in seguito, promiscuamente, per favorire il lavoratore, si può ritenere che in caso di variazione delle mansioni l'uso promiscuo possa essere revocato qualora le esigenze produttive cambino e non giustificino più l'uso del bene.

Diverso è il caso dell'uso promiscuo concesso secondo una valutazione che tenga conto, quanto meno alla pari, sia dell'interesse aziendale che di quello del lavoratore.

In tale ipotesi l'uso del bene non è più collegato esclusivamente alle esigenze aziendali, ma è legato anche all'interesse del lavoratore

per il quale l'uso assume, nell'ambito della retribuzione percepita, non una definizione variabile o accessoria, ma come elemento percepito stabilmente.

Risulta pertanto fondamentale non solo le ragioni, ma anche le modalità che regolano la concessione dell'uso promiscuo.

Sarà pertanto fondamentale che siano fin dal momento dell'assegnazione del benefit siano chiaramente stabiliti i presupposti che determinano la concessione dell'uso promiscuo e, conseguentemente, i fatti e le condizioni che giustificano una sua revoca.

In tal senso sarà necessario che l'azienda formalizzi i termini della concessione con apposita lettera/accordo con il lavoratore, nella quale siano previsti, oltre agli elementi fondamentali che disciplinano l'uso del bene, anche le ragioni poste a base della concessione medesima, compresa, quindi, la possibilità di revoca dell'uso in caso di variazione di mansioni che, nel loro concreto svolgimento, non rispondano più all'interesse aziendale e, quindi, al mantenimento dell'uso del bene.

| Tipo di utilizzo auto | Revocabilità auto |
|------------------------------|--|
| Uso lavorativo | Si sempre |
| Uso esclusivamente personale | No in linea generale Revocabile in accordo con il lavoratore che vi rinuncia Revocabile con riconoscimento di somma a titolo di indennizzo |
| Uso promiscuo | Si se riconosciuta principalmente come strumento di lavoro e qualora siano indicate le motivazioni/ragioni che giustificano la revoca |

CONTRIBUZIONE CIG E FIS RIDOTTA PER IL 2022: QUANTO CONVIENE AL DATORE DI LAVORO

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

La legge di Bilancio 2022, nel riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali, ha previsto una riduzione della aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle integrazioni salariali, applicabile unicamente per l'anno in corso. Lo sconto in questione si applica unicamente alla quota di contribuzione posta a carico del datore di lavoro e cambia in base al requisito dimensionale aziendale. Quanto risparmiano i datori di lavoro? Di quanto si riduce il costo complessivo del lavoro in riferimento ai lavoratori subordinati destinatari delle tutele?

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la tutela in termini di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è estesa alla generalità dei datori di lavoro, appartenenti a qualunque settore e a prescindere dall'organico. La legge di Bilancio 2022 infatti, in aggiunta alle tutele già previste per la cassa integrazione ordinaria

e straordinaria, ha previsto che siano soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali.

In particolare:

- in caso di organico fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia ordinaria sia straordinaria;

- in caso di organico che supera i 15 dipendenti, il FIS può riconoscere l'assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ordinaria. **Attenzione**

La legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari delle misure di integrazione salariale includendo anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di apprendistato e ridotto a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. I datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

La legge di Bilancio 2022 ha previsto che l'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63%: la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell'imponibile contributivo (0,90 - 0,63). Per quanto riguarda invece il Fondo di integrazione salariale, invece, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.

La legge di Bilancio ha disposto, per il 2022, la riduzione delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale nella seguente misura:

- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell'imponibile contributivo (0,50 - 0,35);

- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,25);

- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,11);

Attenzione

Per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti l'aliquota contributiva è pari allo

0,24% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,56). In attesa delle specifiche istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continuano ad applicare le modalità in uso al 31 dicembre 2021. La misura ridotta della contribuzione di finanziamento delle integrazioni si applica unicamente per l'anno 2022. **Attenzione**

Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:

a) 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

b) 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Prendiamo in esame il caso di un'azienda artigiana che applica il CCNL del settore metalmeccanico e ha in forza un operaio inquadrato al livello 3. La retribuzione di base è pari a 1.476,25 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro per gli ammortizzatori sociali è pari a:

- euro 13,28 CIG;
- euro 7,38 FIS (fino a 5 dip.);
- euro 11,80 FIS (fino a 15 dip.);
- euro 11,80 FIS (più di 15 dip.).

La contribuzione ridotta per il 2022 a carico del datore di lavoro per gli ammortizzatori sociali è pari a:

- euro 3,98 CIG;
- euro 2,21 FIS (fino a 5 dip.);
- euro 8,11 FIS (fino a 15 dip.);
- euro 10,18 FIS (più di 15 dip.).

| | Artigianato | |
|-----------------------------------|---|---|
| | Aliquota ordinaria | Aliquota ridotta |
| Retribuzione imponibile | 1.476 euro | 1.476 euro |
| Contributo dovuto % | Cig: 0,90% Fis (fino a 5 dip.): 0,30 % Fis (fino a 15 dip.): 0,80% Fis (oltre 15 dip.): 0,80% | Cig: 0,27% Fis (fino a 5 dip.): 0,15% Fis (fino a 15 dip.): 0,55% Fis (oltre 15 dip.): 0,69% |
| Totale Contributo mensile | Cig: euro 13,28 cig Fis (fino a 5 dip.): euro 7,38 Fis (fino a 15 dip.): euro 11,80 Fis (oltre 15 dip.): euro 11,80 | Cig: euro 3,98 Fis (fino a 5 dip.): euro 2,21 Fis (fino a 15 dip.): euro 8,11 Fis (oltre 15 dip.): euro 10,18 |
| Contribuzione complessiva mensile | Cig: euro 412,28 cig Fis (fino a 5 dip.): euro 406,38 Fis (fino a 15 dip.): euro 410,80 Fis (oltre 15 dip.): euro 410,80 | Cig: euro 402,98 Fis (fino a 5 dip.): euro 401,21 Fis (fino a 15 dip.): euro 407,11 Fis (oltre 15 dip.): euro 409,18 |
| Risparmio % | | Cig: 70% (2% su contribuzione complessiva) Fis (fino a 5 dip.): 70% (2% su contribuzione complessiva) Fis (fino a 15 dip.): 31% (1% su contribuzione complessiva) Fis (oltre 15 dip.): 14% (0,4% su contribuzione complessiva) |

Dall'esame dei dati numerici relativi ai casi qui esposti appare evidente che l'impatto, in termini di risparmio sul costo del lavoro dell'applicazione in misura ridotta dell'aliquota di finanziamento delle misure di integrazioni salariali, disposta dalla legge di Bilancio 2022, è pari in misura assoluta al:

- 70% CIG;
- 70% FIS (fino a 5 dip.);
- 31% FIS (fino a 15 dip.);
- 14% FIS (più di 15 dip.).

Procedendo invece al calcolo sulla complessiva contribuzione dovuta dal datore di lavoro, le percentuali di incidenza del risparmio sono così determinate:

- CIG: 2%;
- FIS: 2% (fino a 5 dip.);
- FIS: 1% (fino a 15 dip.);
- FIS: 0,4% (più di 15 dip.).

ECOBONUS "ORDINARIO": QUANTO CONVIENE SOSTITUIRE LE FINESTRE CON IL NUOVO DECRETO PREZZI?

Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata

Il Ministro della Transizione Ecologica ha definito i nuovi massimali unitari per le asseverazioni di congruità dei prezzi relative ai lavori di efficientamento energetico degli edifici. I nuovi valori si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, prevista per il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel caso di ecobonus "ordinario", quant'è più conveniente la sostituzione delle finestre con il nuovo prezzario?

Possono fruire dell'ecobonus "ordinario" (art. 14, D.L. 63/2013):

- tutti i contribuenti i contribuenti assoggettati all'Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, su prima e seconda casa;
- titolari di reddito d'impresa per gli immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali" (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 34/E/2020).

L'agevolazione, oltre ai proprietari degli immobili, spetta anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, quali:

- i titolari di diritti reali sull'immobile;
- i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- i locatari (affittuari) o comodatari;
- i familiari conviventi con il possessore, i conviventi more uxorio con il medesimo e i componenti dell'unione civile. Tra i diversi

interventi agevolabili, è possibile fruire dell'ecobonus "ordinario" per la sostituzione di finestre comprensive di infissi (art. 1, c. 345, Legge n. 296/2006). L'intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Il serramento interessato dall'intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati. Gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 devono rispettare i valori di trasmittanza termica (U_w) riportati in tabella 1 dell'Allegato E del decreto "Requisiti" (DM 6 agosto 2020). Attenzione La semplice sostituzione degli infissi, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico.

Le spese ammissibili comprendono:

- coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
- prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l'Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E.; direzione dei lavori).

Per la sostituzione di finestre, la detrazione spettante è pari al 50% delle spese sostenute. Il tetto massimo di detrazione prevista è di 60.000 euro, che equivale a una spesa massima di 120.000 euro.

Oltre a tale tetto massimo complessivo di spesa, devono essere rispettati specifici massimali unitari di costo.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente al trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, devono essere rispettati i nuovi massimali unitari previsti da tale decreto. Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata prima dell'entrata in vigore di tale decreto 14 febbraio 2022, dovranno essere rispettati i massimali unitari previsti fissati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020. Attenzione. In entrambi i casi, i massimali non comprendono: IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni. L'ecobonus è fruibile sotto forma di detrazione d'imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. In alternativa della fruizione diretta, per le spese sostenute dal 2020 al 2024, è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Attenzione. Ai fini della fruizione dell'agevolazione è obbligatorio inviare all'Enea i dati relativi agli interventi realizzati. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. L'omesso invio comporta la decadenza dalla detrazione fiscale (possibile la remissione in bonis).

Si ipotizzi che il Signor Caio nel 2022 sostituisca 11 finestre (senza chiusura oscurante), per un totale di 16 mq. Il costo totale (IVA esclusa) è pari a € 9.000 + spese di installazione pari a € 4.000. Intervento in Zona climatica B.

In tal caso:

1) se gli interventi inizieranno dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, dovranno essere rispettati i nuovi massimali unitari previsti da tale decreto. In tal caso, il costo massimo specifico unitario è pari a 660 €/m², per un totale di € 10.560 (660x16). Poiché il massimale di spesa ammissibile (€ 10.560) è superiore al costo totale (IVA esclusa), € 9.000, è ammesso a detrazione il costo totale (€ 9.000) + IVA (10% su 4.000 + 22% su 5.000) + Spese di installazione (€ 4.000) + IVA 10%.

2) se gli interventi inizieranno prima dell'entrata in vigore del decreto 14 febbraio 2022, dovranno essere rispettati i massimali unitari previsti fissati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020. In tal caso, il costo massimo specifico unitario è pari a 550 €/m², per un totale di € 8.800 (550x16). Poiché il massimale di spesa ammissibile (€ 8.800) è inferiore al costo totale (IVA esclusa), € 9.000, la detrazione spetta nel limite del massimale di spesa (8.800 €) + IVA (10% su 4.000 + 22% su 5.000) + Spese di installazione (€ 4.000) + IVA 10%.




Ipotesi applicazione costi massimi specifici D.M. 14/02/2022

| | Spesa sostenuta | Detrazione spettante | % di risparmio |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Fornitura infissi | 9.000 | | |
| IVA (10% su 4.000 + 22% su 5.000) | + 1.500 | | |
| Installazione (Iva 10% inclusa) | + 4.400 | | |
| Totale | 14.900 | 7.450 | 50% |

Ipotesi applicazione costi massimi specifici D.M. 06/08/2020

| | Spesa sostenuta | Spesa ammessa | Detrazione spettante | % di risparmio |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------|
| Fornitura infissi | 9.000 | 8.800 | | |
| IVA (10% su 4.000 + 22% su 5.000) | + 1.500 | + 1.500 | | |
| Installazione (Iva 10% inclusa) | + 4.400 | + 4.400 | | |
| Totale | 14.900 | 14.700 | 7.350 | 49,32% |

Corrispettivi SMART



La soluzione Wolters Kluwer per gestire in maniera semplice i corrispettivi dei propri clienti, offrendo loro anche un servizio di alto valore in termini di consulenza

ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

mercoledì 2 marzo 2022

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

giovedì 3 marzo 2022

Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

domenica 6 marzo 2022

Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

www.dataprime.it
info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 8
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocetta, 7
Tel 0965 890809

IPSOA **QUOTIDIANO**

